



Università degli Studi di Messina



Comando Provinciale
Guardia di Finanza Messina

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Università degli Studi di Messina, legalmente rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Salvatore Cuzzocrea

e

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico

di seguito "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", la quale, all'articolo 3, prevede, tra l'altro, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'utilizzo di conti correnti dedicati e di sistemi di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il Codice unico di progetto (CUP);

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 recante disposizioni in tema di "Autonomia delle Università e degli Enti di Ricerca";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, adottato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente "*Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*", a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.

449 e, in particolare, l'articolo 4, comma 10, ai sensi del quale *“nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 71, che prevede che *“le amministrazioni procedenti sono tenute ad eseguire idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”*;

VISTO l'articolo 11, commi 11 e 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*, che prevede la comunicazione alla Guardia di Finanza dei nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare, per assicurare coordinamento ed efficacia dei controlli che, con criteri selettivi, nell’ambito della programmazione dell’attività del Corpo nel settore della spesa pubblica, viene da questo riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni;

VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013, recante *“Definizione delle modalità di rafforzamento dei controlli dell’ISEE”*, che ha ridisegnato il sistema della gestione e dello scambio delle informazioni nel settore delle prestazioni sociali agevolate;

VISTO l'articolo 22 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante *“Norme sul diritto agli studi universitari”*, che prevede la facoltà in capo agli enti erogatori di richiedere l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali in capo agli studenti e al proprio nucleo familiare per attestarne la veridicità delle condizioni economiche;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”*, il quale prevede la facoltà degli enti erogatori dei servizi di inviare gli elenchi dei beneficiari all’Amministrazione finanziaria e richiedere alla stessa l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali;

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168 recante disposizioni in tema di *“Autonomia delle Università e degli Enti di Ricerca”*;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”* che, all’articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*,

che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”*);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all'articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

VISTO il vigente Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Università degli Studi di Messina e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, per lo svolgimento di accertamenti fiscali e attività culturali, già sottoscritto in data 26 giugno 2017;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Università e il Comando Provinciale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici:
 - connessi al settore della contrattualistica pubblica, nonché a possibili illeciti in materia di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione;
 - in materia di prestazioni sociali agevolate.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche "Corpo"), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Università:
 - (1) sul piano programmatico, il _____;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il _____;
 - b. per il Comando Provinciale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale *pro tempore*;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale *pro tempore*.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza annuale, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento.

Articolo 3

(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, l'Università:
 - a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative:

- a fatti e circostanze inerenti l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché agli operatori economici le cui offerte presentino delle anomalie tali da celare possibili violazioni e/o condotte illecite in tema di spesa pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione;
 - ai beneficiari delle misure di sostegno già perfezionate;
- b. può, in modo motivato, segnalare i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
- c. fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;
2. Le categorie di dati personali che si prevede di mettere a disposizione sono quelle relative a:
- dati anagrafici dei soggetti interessati (persone fisiche e/o persone giuridiche); dati relativi alla contrattualistica pubblica (anche segnalazioni qualificate da elementi che denotano comportamenti fraudolenti oppure che presentano situazioni anomale meritevoli di approfondimento), recapiti (residenza, domicilio, telefono, email, ecc.), altri dati disponibili e ritenuti di interesse;
 - dati anagrafici dei soggetti beneficiari; eventuali dati finanziari/reddituali, anche relativi ai benefici percepiti, recapiti (residenza, domicilio, telefono, email, ecc.).
3. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
- a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio dell'Università degli Studi di Messina, dello Stato e dell'Unione Europea;
- b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà all'Università, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali della medesima e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. L'Ente, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.
4. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali

sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Università degli Studi di Messina: protocollo@pec.unime.it;
- b. Comando Provinciale Messina: ME0510000p@gdf.it .

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dall'Università e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

2. Il presente accordo:
 - a. ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
3. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - a. Università degli Studi di Messina: protocollo@pec.unime.it;
 - b. Comando Provinciale Messina: ME0510000p@gdf.it .

per

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
MESSINA**

F.to digitalmente

IL RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

per

**IL COMANDO PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
MESSINA**

F.to digitalmente

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico)